



Andrew Duff

GUIDA AL TRATTATO DI LISBONA



GUIDA AL TRATTATO DI LISBONA

Andrew Duff

Il “Trattato di Lisbona” è stato firmato il 13 dicembre 2007 ed è entrato ufficialmente in vigore il 1° dicembre 2009.

Il nuovo Trattato rafforza la capacità d’azione dell’Unione europea aumentando l’efficienza e l’efficacia delle istituzioni e dei meccanismi decisionali. Con il nuovo Trattato, l’Unione europea può far fronte alle nuove sfide globali e alle problematiche che più interessano i cittadini: il cambiamento climatico, la sicurezza energetica, il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata transfrontaliera, l’asilo e l’immigrazione.

Il Trattato di Lisbona accresce il carattere democratico dell’Unione europea rafforzando le competenze del Parlamento, consolidando la Carta dei diritti fondamentali e rendendo più forte lo Stato di diritto. Esso chiarisce e riafferma gli obiettivi e i valori dell’Unione.

Il Trattato di Lisbona modifica il Trattato sull’Unione europea (TUE) (essenzialmente il Trattato di Maastricht) e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) (essenzialmente il Trattato di Roma), cioè il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I due Trattati avranno lo stesso valore giuridico. ¹Pur non avendo più un carattere costituzionale, il nuovo Trattato mantiene le principali acquisizioni del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, sottoscritto nel 2004 ma mai ratificato.

La Carta dei diritti fondamentali diviene legalmente vincolante e ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, anche se il testo della Carta non è incluso in questi ultimi ². La Carta è stata proclamata solennemente durante la seduta plenaria del Parlamento dai presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione il 12 dicembre 2007 ed è stata poi pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Un protocollo introduce misure particolari per il Regno Unito e la Polonia concernenti talune eccezioni riguardo alla giurisdizione della Corte di giustizia europea e dei tribunali nazionali in materia di protezione dei diritti sanciti dalla Carta ³. Il Trattato fornisce una nuova base giuridica per l’adesione dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ⁴. Il Consiglio delibererà all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo e degli Stati membri.

La nozione di cittadinanza europea viene ribadita e ampliata. ⁵Il diritto dei cittadini di rivolgersi alla Corte europea di giustizia viene ampliato. La democrazia partecipativa è rafforzata, in particolare mediante il diritto di iniziativa popolare. Questo prevede che una petizione che abbia raccolto almeno un milione di firme in un numero significativo di Stati membri possa invitare la Commissione a prendere una iniziativa in un determinato ambito. ⁷

La delimitazione delle competenze conferite

¹Articolo 1 TUE

²Articolo 6, paragrafo 1, TUE, dichiarazione 29

³Protocollo sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali alla Polonia e al Regno Unito; dichiarazioni 51 e 53

⁴Articolo 6, paragrafo 2, TUE e protocollo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; dichiarazione 1.

⁵Articoli 8 TUE e 17b, TFUE.

⁶Articolo 230, paragrafo 4, TFUE

⁷Articoli 8b TUE e 21 TFUE.

all'Unione da parte degli Stati membri diventa più chiara e precisa⁸. L'Unione dispone di tre categorie di competenze: esclusive, concorrenti o complementari e di sostegno o supplementari. Le competenze dell'UE sono peraltro limitate a quelle che le sono espressamente conferite dai Trattati e, per quanto riguarda gli ambiti non esclusivi, il loro esercizio è regolato dai principi di sussidiarietà e proporzionalità⁸. Viene egualmente riconosciuta la dimensione regionale e locale del principio di sussidiarietà.

E' prevista anche una clausola di flessibilità che consente all'Unione di acquisire le competenze necessarie per realizzare i propri obiettivi qualora i Trattati non le abbiano già previste.¹⁰ Le competenze possono essere estese o ridotte.¹¹ Gli Stati membri potranno avvalersi del diritto di ritiro dall'Unione.¹²

La codecisione tra il Consiglio e il Parlamento viene estesa in modo considerevole (come previsto dal Trattato costituzionale) e diviene la procedura legislativa ordinaria.¹³ Di particolare importanza è l'estensione della codecisione ai settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti e dei fondi strutturali, oltre all'insieme dell'attuale "terzo pilastro" della giustizia e degli affari interni. Il Parlamento europeo diventa co-legislatore su un piano di parità per la quasi totalità della legislazione europea. La nuova procedura di bilancio garantisce piena parità tra il Parlamento e

il Consiglio per quanto concerne l'approvazione del bilancio annuale (la distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie in materia di PAC è soppressa). Anche il quadro finanziario pluriennale, che diviene giuridicamente vincolante, deve essere approvato dal Parlamento.¹⁴

Il voto a maggioranza qualificata diviene norma generale in seno al Consiglio. Questa procedura prevede una doppia maggioranza del 55% degli Stati rappresentanti il 65% della popolazione (mentre per formare una minoranza di blocco sono necessari almeno quattro Stati membri).¹⁵ Quaranta ambiti importanti passano dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata, ivi incluso l'intero settore della giustizia e degli affari interni. Soltanto le materie più sensibili rimangono soggette al voto all'unanimità: la fiscalità, la sicurezza sociale, la cittadinanza, le lingue, le sedi delle istituzioni e le linee principali della politica estera, di sicurezza e di difesa comune. In alcune di queste aree, quali ad esempio le misure antidiscriminatorie, il Parlamento esercita il diritto di approvazione.¹⁶ In altre, come le tasse ecologiche, vengono introdotte delle clausole passerelles specifiche che stabiliscono un legame con la procedura legislativa ordinaria.¹⁷

Il nuovo sistema non entrerà in vigore prima del 2014. È previsto inoltre un periodo transitorio fino al 2017, durante il quale una

decisione potrà essere bloccata in base alle regole di voto definite dal Trattato di Nizza.¹⁸ Inoltre, un nuovo meccanismo basato sul "compromesso di Ioannina" permetterà al 55% degli Stati di formare una minoranza di blocco per chiedere il riesame di una proposta legislativa prima che questa venga adottata.¹⁹ Un protocollo negoziato nelle ultime ore della CIG su richiesta della Polonia stabilisce che il Consiglio può abrogare o modificare la clausola di Ioannina solo per consenso.²⁰

La cooperazione rafforzata²¹ tra nove o più Stati membri sarà più facile e più mirata, in virtù del fatto che un gruppo centrale è autorizzato a introdurre il voto a maggioranza qualificata negli ambiti in cui, in seno al Consiglio che raggruppa i 27 Stati membri, si applica invece l'unanimità.²² Gli Stati che dispongono della capacità militare e della volontà politica necessarie possono sviluppare una cooperazione strutturata (permanente) del settore della difesa.²³ È introdotta una clausola di solidarietà in base alla quale se uno Stato membro subisce un'aggressione armata, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza.²⁴

Un nuovo presidente "permanente" del Consiglio europeo (eletto per due anni e mezzo) presiederà e dirigerà i lavori del Consiglio. Assicurerà la preparazione delle riunioni del Consiglio e presenterà al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni.²⁵

Il Consiglio europeo diviene un'istituzione a pieno titolo dell'Unione, soggetta al controllo della Corte di giustizia europea.²⁶

Ad eccezione del Consiglio dei ministri degli Esteri, presieduto dall'alto rappresentante, gli altri Consigli settoriali saranno presieduti dai ministri rappresentanti tre Stati membri per un periodo di diciotto mesi. Il Consiglio delibererà in seduta pubblica.²⁸

Il nuovo Trattato introduce il principio della proporzionalità degressiva per la ripartizione dei seggi al Parlamento europeo, stabilendo che il Parlamento sarà composto da 750 deputati più il Presidente.²⁹ Lo Stato più grande (la Germania) avrà 96 deputati, mentre quelli più piccoli (Malta e Lussemburgo) ne avranno sei. I deputati al Parlamento europeo rappresenteranno d'ora in poi i "cittadini dell'Unione" e non più i "popoli degli Stati".³⁰

Il Presidente della Commissione sarà eletto dal Parlamento. Il candidato sarà proposto ai deputati del PE dal Consiglio europeo, che delibererà a maggioranza qualificata, tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo.³¹ Il Parlamento inoltre voterà sull'investitura dell'insieme della Commissione³², incluso l'alto rappresentante per gli affari esteri, il quale sarà anche vicepresidente della Commissione.³³ Dopo il 2014, verrà ridotto il numero dei membri della Commis-

⁸Articoli 2-6 TFUE e protocollo sull'esercizio delle competenze condivise.

⁹ Articolo 3b TUE.

¹⁰ Articolo 308 TFUE.

¹¹ Articolo 48, paragrafo 2, TUE; dichiarazione 18.

¹² Articolo 49a TUE.

¹³ Articolo 251 TFUE.

¹⁴ Articolo 9a, paragrafo 1, 9c, paragrafo 1, TUE e 268-279b TFUE.

¹⁵ Articoli 9c, paragrafo 4, TUE e 205 TFUE.

¹⁶ Articolo 16e TFUE.

¹⁷ Articolo 175 TFUE.

¹⁸ Articolo 9c, paragrafo 5, TUE e articoli 3 e 4 del protocollo sulle disposizioni transitorie.

¹⁹ Dichiarazione 7.

²⁰ Protocollo sulla decisione del Consiglio relativa all'entrata in vigore degli articoli 9c, paragrafo 4, TUE e 205, paragrafo 2,

TFUE entro il 1° novembre 2014 ed il 31 marzo 2017, da una parte, e a partire dal 1° aprile 2017 dall'altra.

²¹ Articoli 10 TUE e 280a-280i TFUE.

²² Articolo 280h TFUE.

²³ Articoli 28a, paragrafo 6, e 28e TUE e protocollo sulla cooperazione strutturata permanente stabilita dall'articolo 28a TUE.

²⁴ Articoli 28a, paragrafo 7, TUE e 188r TFUE.

²⁵ Articolo 9b TUE; dichiarazione 6.

²⁶ Articolo 230 TFUE.

²⁷ Articoli 9c, paragrafo 9, TUE, 201b, paragrafo b, TFUE; dichiarazione 9.

²⁸ Articolo 9c, paragrafo 8, TUE.

²⁹ Articolo 9a, paragrafo 2, TUE; dichiarazione 4.

³⁰ Articolo 189 TEC.

³¹ Articolo 9d, paragrafo 7, TUE; dichiarazioni 6 e 11.

³² Articolo 9d TUE.

³³ Articolo 9e TUE.

sione europea, che sarà pertanto composta da un numero di commissari corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo non decida diversamente (all'unanimità). Al fine di garantire condizioni di parità tra gli Stati membri è introdotto un sistema di rotazione che farà sì che ogni Stato membro sia rappresentato in seno a due colleghi su tre.³⁴

L'alto rappresentante per gli affari esteri, che assume una doppia funzione, presiederà il Consiglio Affari esteri. Sarà nominato dal Consiglio europeo con l'accordo del Presidente della Commissione.³⁵ Il Parlamento sarà consultato sulla nomina del primo alto rappresentante, nel gennaio 2010. L'alto rappresentante avrà l'incarico di dirigere un nuovo servizio europeo per l'azione esterna, costituito da funzionari provenienti da servizi competenti del segretariato generale del Consiglio dei ministri e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. Il servizio europeo per l'azione esterna verrà istituito dal Consiglio nel corso del 2010, previa consultazione del Parlamento europeo e approvazione della Commissione. Dato che il servizio europeo per l'azione esterna verrà finanziato con il bilancio comunitario, i deputati del PE eserciteranno un'importante funzione di controllo su di esso.

La giurisdizione della Corte di giustizia europea è estesa a tutte le attività dell'Unione,

ad eccezione della politica estera e di sicurezza comune.³⁶ Tuttavia, la Corte svolge una funzione di controllo nel caso di violazioni procedurali o di conflitti di competenze (controllando di fatto il confine fra il primo e secondo pilastro). Può ricevere i ricorsi contro le misure che limitano i diritti delle persone e esprimere un parere in merito ai Trattati internazionali.³⁷ Qualora il parere della Corte sia contrario, l'accordo previsto non può entrare in vigore a meno che non sia modificato o che i Trattati siano rivisti.³⁸ Il numero degli avvocati generali viene aumentato da otto a undici.³⁹ Potranno essere istituiti dei tribunali specializzati, previo accordo del Parlamento, ad esempio in materia di brevetti.

Viene affermato il primato del diritto comunitario, per quanto sommariamente.⁴⁰ Gli Stati membri devono garantire mezzi di tutela adeguati e viene rafforzata la facoltà della Corte di giustizia e della Commissione di infliggere sanzioni in caso di violazioni.⁴¹ L'estensione dei poteri della Corte nel campo dei diritti della proprietà intellettuale deve essere presa all'unanimità.⁴²

L'Unione acquisisce una personalità giuridica unica nell'ambito del diritto internazionale per l'insieme delle sue competenze.⁴³ Gli Stati membri potranno firmare unicamente gli accordi internazionali compatibili con il diritto comunitario. Il Parlamento dovrà approvare tutti gli accordi relativi ai settori sog-

getti alla procedura legislativa ordinaria, gli accordi di associazione e gli accordi con implicazioni di tipo istituzionale o di bilancio. La personalità giuridica unica implica che il "terzo pilastro" nel campo della giustizia e degli affari interni scomparirà definitivamente dopo un periodo di transizione di cinque anni, mentre le politiche comuni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, incluso Schengen, rientreranno nel "primo pilastro" o nel metodo comunitario.⁴⁴ Il diritto di iniziativa della Commissione in materia di giustizia e affari interni viene tuttavia condiviso con un quarto degli Stati membri.⁴⁵

Solo la politica estera, di sicurezza e di difesa comune, che è regolata dal TUE, continua nell'insieme ad essere sottoposta a procedure decisionali intergovernative specifiche.⁴⁶ Il mandato dell'Agenzia europea per la difesa viene altresì ampliato.⁴⁷

Di conseguenza, sebbene le competenze della Commissione, del Parlamento e della Corte di giustizia vengano estese alle politiche dell'Unione relative agli affari interni, gli Stati membri conservano il diritto di iniziativa in determinati casi. Vi sono inoltre procedure chiamate "freni di emergenza" che consentono agli Stati membri di rivolgersi al Consiglio europeo qualora ritengano che siano in gioco gli interessi vitali della nazione. In tutti questi casi, gli altri Stati sono spinti in direzione di una cooperazione rafforzata.

Per quanto riguarda il Regno Unito e, con qualche esitazione, l'Irlanda sono stati introdotti dei protocolli specifici che consentono a questi Stati di decidere circa l'adesione o meno (meccanismi di opt-in/opt-out) alle politiche comuni dell'Unione europea per quanto riguarda gli accordi di Schengen e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale privilegio potrà essere esercitato solamente secondo i termini, le condizioni e i tempi stabiliti, caso per caso, dal Consiglio e dalla Commissione (che cercheranno di rafforzare quanto più possibile la partecipazione e la coerenza).⁴⁸ Il Regno Unito non può perciò decidere di aderire inizialmente ad una procedura legislativa per poi decidere di ritirarsi. Non potrà neppure continuare a insistere su una politica esistente, nel momento in cui gli altri Stati la volessero modificare. Allo stesso modo, non potrà continuare a partecipare alle politiche comuni esistenti se, dopo un periodo transitorio di cinque anni, non riconoscerà le nuove competenze della Commissione, del Parlamento o della Corte di giustizia.⁴⁹

Il Regno Unito ha spinto i propri partner ad erigere delle barriere per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori. Ogni Stato membro può ora porre il veto su una disposizione in materia di mobilità dei lavoratori affermando che contrasta con aspetti "importanti" (piuttosto che "fondamentali") del proprio sistema di sicurezza sociale.⁵⁰

³⁴ Articolo 9d, paragrafo 5, TUE; dichiarazione 10.

³⁵ Articolo 9e TUE, dichiarazione 6.

³⁶ Articoli 9f e 11, paragrafo 1, TUE.

³⁷ Articolo 240a TFUE.

³⁸ Articolo 188n, paragrafo 11, TFUE.

³⁹ Dichiarazione 38.

⁴⁰ Dichiarazione 17.

⁴¹ Articolo 228, paragrafi 2-3, TFUE.

⁴² Articolo 229a, TFUE.

⁴³ Articolo 46a, TUE.

⁴⁴ Articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie.

⁴⁵ Articolo 61i TFUE.

⁴⁶ Articoli 10a-28e TUE.

⁴⁷ Articolo 28a TUE.

⁴⁸ Articolo 5 del protocollo di Schengen; protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda nei confronti dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

⁴⁹ Articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie.

⁵⁰ Articolo 42 TFUE.

Il Consiglio europeo può sospendere il processo legislativo.

Il tempo concesso ai parlamenti nazionali per esaminare le proposte legislative passa da sei a otto settimane. Un terzo dei parlamenti nazionali può respingere una proposta legislativa adducendo la violazione del principio di sussidiarietà, la cosiddetta procedura del “cartellino giallo”. La Commissione dovrà riconsiderare la proposta. Inoltre, se una maggioranza semplice dei parlamenti nazionali continua a respingere la proposta, la Commissione riferirà il parere motivato al Consiglio e al Parlamento, che dovranno deliberare in merito, secondo la cosiddetta procedura del “cartellino arancione”.⁵¹

Una nuova clausola assai utile definisce l’insieme delle funzioni ufficiali dei parlamenti nazionali in merito agli affari comunitari.⁵²

Il Comitato delle regioni ottiene il diritto di adire la Corte di giustizia.⁵³ Il dialogo tra le istituzioni e la società civile, incluse le Chiese, viene rafforzato.⁵⁴ I vertici tripartiti con le parti sociali sono sanciti dal Trattato.⁵⁵

Sono introdotte nuove basi giuridiche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, lo sport, lo spazio, il turismo, la protezione civile e la cooperazione amministrativa.⁵⁶ La politica ambientale è integrata da un riferimento alla lotta al cambiamento

climatico.⁵⁷ La politica energetica comune è rafforzata per quanto riguarda la sicurezza e l’interconnessione degli approvvigionamenti e della solidarietà.⁵⁸ La politica dell’allargamento dovrà ormai tenere conto dei criteri di Copenaghen.⁵⁹ Il ruolo della Commissione nella procedura del disavanzo eccessivo viene rafforzato.⁶⁰ Sebbene la concorrenza non sia più uno degli obiettivi ufficiali dell’Unione, lo status della politica di concorrenza rimane (probabilmente) inalterato.⁶¹

Per il resto, la governance economica dell’Unione viene adeguata in modo da concedere maggiore autonomia di azione all’eurogruppo, anche nell’ambito di istituzioni finanziarie internazionali.⁶² Una base giuridica specifica viene introdotta per i servizi di interesse economico generale.⁶³

Delle nuove clausole orizzontali garantiscono che, nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche, l’Unione tenga conto della dimensione sociale del mercato unico, delle esigenze relative allo sviluppo sostenibile e della lotta contro la discriminazione.⁶⁴

Viene introdotta una nuova gerarchia delle norme, mediante la distinzione tra atti legislativi, atti delegati e atti di esecuzione⁶⁵, tuttavia i termini “legge” e “legge-quadro”, postulati in linea di principio nel Trattato costituzionale del 2004, sono stati abbandonati mentre si è preferito mantenere l’attuale

terminologia (direttive, regolamenti e decisioni). Il Parlamento e il Consiglio avranno uguali poteri per quanto attiene alla definizione delle modalità di controllo degli atti delegati e degli atti di esecuzione (comitologia).⁶⁶

Il ruolo del Parlamento è rafforzato nella procedura di revisione futura dei Trattati: fatto essenziale, acquisisce il diritto di iniziativa e partecipa alla Convenzione che sarà al centro della procedura di revisione del Trattato (la sua approvazione sarà necessaria qualora si decida di non convocare una Convenzione). Per le modifiche minori sono previste delle procedure di revisione semplificate: le politiche interne comuni possono essere modificate mediante una decisione unanime del Consiglio europeo, previa approvazione dei parlamenti nazionali (e consultazione del Parlamento europeo); si può passare da una decisione dall’unanimità al voto a maggioranza qualificata o da una procedura legislativa speciale alla procedura legislativa ordinaria mediante decisione unanime del Consiglio (e previa approvazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali), secondo la procedura chiamata passerella.⁶⁷

Il Trattato di Lisbona rappresenta un progresso decisivo nell’evoluzione costituzionale dell’Unione europea. Dal punto di vista storico la sua importanza non è da meno di quella del Trattato di Maastricht (1991) che ha introdotto la moneta unica e ha definito le prime disposizioni in materia di politica estera e di sicurezza e di cooperazione nelle attività di polizia e di affari giudiziari.

L’accordo raggiunto sul nuovo Trattato segna la fine di una fase di integrazione politica controversa, iniziata con la Convenzione sulla Carta dei diritti fondamentali nel 1999 e successivamente sviluppata con il trattato di Nizza (2000), la dichiarazione di Laeken (2001), la Convenzione sul futuro dell’Europa (2002-03), il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (2004), i referendum svoltisi in Francia e nei Paesi Bassi (2005), il successivo “periodo di riflessione” e la Dichiarazione di Berlino del 2007.

Con l’entrata in vigore del nuovo Trattato, l’Unione europea non avrà più bisogno e non cercherà il trasferimento di nuove competenze da parte degli Stati membri. Sebbene un’ulteriore razionalizzazione e semplificazione siano possibili e auspicabili, il sistema di governo adottato tramite Lisbona dovrebbe, in linea di principio, essere forte e stabile.

⁵¹ Articolo 7, paragrafo 2, e 7, paragrafo 3, del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea. A riguardo del ruolo dei parlamenti nazionali, vedere anche soprattutto gli articoli 3b, 8a (2)c e 48, paragrafi 2-3 e 7, TUE e 61b, 65 e 308, paragrafo 2, TFUE.

⁵² Articolo 8c TUE.

⁵³ Protocollo sul principio di sussidiarietà; articolo 230.

⁵⁴ Articoli 8b TUE; 16c TFUE.

⁵⁵ Articolo 136a TFUE.

⁵⁶ Rispettivamente, articoli 97a, 149, 172a, 176b, 176c, 176d TFUE.

⁵⁷ Articolo 174 TFUE.

⁵⁸ Articolo 176a TFUE.

⁵⁹ Articolo 49 TUE.

⁶⁰ Articolo 104 TFUE.

⁶¹ Protocollo sul mercato interno e la concorrenza.

⁶² Articoli 115a e 115c TFUE.


⁶³ Articolo 16 TFUE; protocollo sui servizi di interesse generale.

⁶⁴ Articoli 2 TUE e 2a-6b TFUE.

⁶⁵ Articoli 249-249d TFUE.

⁶⁶ Articoli 249b e 249c TFUE.

⁶⁷ Con l’eccezione della politica di difesa. Articolo 48 TUE.



Il deputato europeo Andrew Duff (ADLE/UK) ha fatto parte della delegazione del Parlamento europeo alla Conferenza intergovernativa del 2007, insieme ad Elmar Brok (PPE/D) e Enrique Baron Crespo (PSE/ES).

Lo IED ringrazia l'on. Andrew Duff, autore di questo testo, e il gruppo dell'ADLE, l'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa che hanno consentito l'edizione italiana di questo interessante contributo alla diffusione della conoscenza del Trattato di Lisbona.



*Financed by the
European Parliament*

Institute of European Democrats
rue de l'Industrie, 4 - 1040 Bruxelles
info@iedonline.eu
www.iedonline.eu

